

Legge
di applicazione della legge federale sull'assicurazione invalidità
 (del 21 giugno 1993)

IL GRAN CONSIGLIO
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge federale sull'assicurazione invalidità;¹
 visto il messaggio 13 gennaio 1993 no. 4049 del Consiglio di Stato;

decreta:

TITOLO I
Ufficio AI
 Capitolo I
Organizzazione

Ufficio cantonale dell'assicurazione invalidità

Art. 1 ¹Nell'ambito dell'Istituto delle assicurazioni sociali è costituito l'Ufficio cantonale dell'assicurazione invalidità (Ufficio AI).

²L'Ufficio AI è un servizio amministrativo del Dipartimento della sanità e della socialità con personalità giuridica propria.²

³L'Ufficio AI ha sede a Bellinzona.

Compiti

Art. 2 L'Ufficio AI applica la legislazione federale sull'assicurazione invalidità, secondo le direttive emanate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Autorità di vigilanza

Art. 3 L'Ufficio AI è sottoposto alla vigilanza dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, per quanto attiene all'applicazione della legislazione federale sull'assicurazione invalidità.

Capitolo II
Competenze

Capo ufficio

Art. 4 ¹L'Ufficio AI è diretto da un Capo ufficio.

²In particolare egli:

- a) riceve, controlla e registra le richieste;
- b) riceve le comunicazioni di assicurati, autorità e terzi relativi al diritto alle prestazioni;
- c) trasmette immediatamente alla cassa di compensazione competente le comunicazioni riguardanti il diritto alle indennità giornaliere, alle rendite e agli assegni per grandi invalidi in corso;
- d) notifica le comunicazioni e le decisioni come pure la relativa corrispondenza;
- e) controlla l'esecuzione dei provvedimenti d'integrazione ordinati;
- f) coopera alla salvaguardia del posto di lavoro tramite provvedimenti di inserimento sociale;
- g) fornisce informazioni;
- h) conserva gli incarti AI;
- i) prende posizione in caso di ricorso e interpone i ricorsi di diritto amministrativo;
- l) rappresenta l'Ufficio AI verso terzi;
- m) può delegare compiti ai suoi collaboratori;
- n) disciplina la formazione dei collaboratori e degli apprendisti.

¹ RS 831.20

² Cpv. modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.

Collaboratori

Art. 5 I rapporti di servizio di tutti i collaboratori dell'Ufficio AI sono retti dalla legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti e dalla legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti.

Capitolo IIa

Assistenza amministrativa in materia fiscale³

Trasmissione dei dati fiscali

Art. 5a⁴ ¹I dati fiscali necessari all'esecuzione dei propri compiti possono essere trasmessi all'Ufficio AI singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche tramite procedura di richiamo.

²Il Consiglio di Stato regola le modalità di trasmissione.

Capitolo III

Responsabilità e disposizioni penali

Responsabilità

Art. 6 ¹La responsabilità per i danni cagionati dall'Ufficio AI nell'adempimento di compiti di diritto federale è regolata dal diritto federale (art. 70 LAVS).

²La responsabilità per i danni cagionati dai collaboratori dell'Ufficio AI nell'adempimento di compiti di diritto cantonale è regolata dalla legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici.

³I collaboratori dell'Ufficio AI rispondono nei confronti del Cantone per i danni da essi cagionati con atti illeciti, agendo intenzionalmente o per colpa grave.

⁴La procedura è regolata dalla legge cantonale sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici.

Disposizioni penali

Art. 7 ¹Il perseguimento ed il giudizio dei reati penali di cui all'art. 70 LAI sono deferiti all'autorità penale ordinaria.

²Le sentenze cresciute in giudicato e le decisioni di non luogo a procedere devono essere trasmesse al Ministero pubblico della Confederazione a norma dell'art. 90 cpv. 2 LAVS.

Capitolo IV

Rimedi giuridici

Rimedi giuridici

Art. 8 È data facoltà di ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al Tribunale cantonale delle assicurazioni contro ogni decisione dell'Ufficio AI, ed in particolare:

- a) le decisioni che accordano o rifiutano il diritto a provvedimenti di integrazione (art. 8-27 LAI);
- b) le decisioni che accordano o rifiutano il diritto ad una rendita (art. 28-41 LAI);
- c) le decisioni che accordano o rifiutano il diritto ad un assegno per grandi invalidi (art. 42 LAI).

Tribunale arbitrale

Art. 9 ¹Il Consiglio di Stato nomina il Tribunale arbitrale competente a pronunciarsi sulla privazione della facoltà di curare gli assicurati o di fornire loro medicinali o mezzi ausiliari conformemente all'art. 26 cpv. 4 LAI.

²Il Consiglio di Stato emana un regolamento sull'organizzazione e ne determina la procedura.

³Il Tribunale è composto di un Presidente e di quattro membri.

TITOLO II

³ Capitolo introdotto dalla L 14.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 154.

⁴ Art. introdotto dalla L 14.3.2019; in vigore dal 24.5.2019 - BU 2019, 154.

Spese di amministrazione e finanziamento

Spese di amministrazione

Art. 10 L'assicurazione federale per l'invalidità rimborsa all'Ufficio, previa approvazione dell'UFAS, le spese di esercizio derivanti dall'applicazione della legge federale e della presente legge.

Art. 11 ...⁵

Art. 12 ...⁶

TITOLO III

Disposizioni finali e abrogative

Disposizione abrogativa

Art. 13 La presente legge abroga il decreto legislativo concernente l'applicazione della legge federale del 19 giugno 1959 sull'assicurazione per l'invalidità del 28 dicembre 1961.

Modifica di altre leggi

Art. 14 La legge di procedura per i ricorsi al Tribunale cantonale delle assicurazioni in materia di assicurazioni sociali del 6 aprile 1961 è così modificata:

Art. 1 cpv. 1 lett. m (nuova)
m) dall'Ufficio AI.

Entrata in vigore

Art. 15 ¹La presente legge, decorso il termine per l'esercizio del diritto di referendum, è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore⁷ previa approvazione federale.⁸

Pubblicata nel BU **1994**, 137.

⁵ Art. abrogato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 714.

⁶ Art. abrogato dal DL 23.10.2007; in vigore dal 1.1.2008 - BU 2007, 714; precedente modifica: BU 2002, 420.

⁷ Entrata in vigore: 1° agosto 1994 - BU 1994, 137.

⁸ Approvazione federale: 10 settembre 1993.